



DISCIPLINARE DI GESTIONE DELLE CARCASSE DI UNGULATI NEI CENTRI DI SOSTA ATC2 VALTIBERINA TOSCANA

Visto il comma 6 ter dell'art. 37 della legge Regione Toscana 3/94 (destinazione dei capi provenienti da interventi di controllo);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana del 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale);

Vista la Delibera 807 della Giunta Regionale Toscana del 1 agosto 2016 (Procedura per il controllo della fauna selvatica in regione Toscana ai sensi dell'art. 37 della LR 3/94 -Destinazione dei capi prelevati) e l'allegato A facente parte integrante della Delibera stessa;

Visto il paragrafo 7 dell'Allegato 1 della delibera di giunta della regione Toscana n.89 del 03/02/2020; Visto l'articolo 68 lettera p del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R del 5 settembre 2017 (Compiti degli Atc nella gestione degli ungulati: adempimenti e obblighi relativi alla gestione delle carni).;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2014, n. 1185 (Direttive per la commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica attraverso la presenza di Centri di Sosta "CdS");

il Comitato di Gestione dell'ATC 2 VALTIBERINA nella seduta del 15/06/2022 approva con

Delibera il seguente disciplinare:

I prezzi saranno i seguenti:

Carcasse ungulati € 2,00 più iva al kg in testa e in pelle.

La procedura da seguire per cedere un proprio capo di ungulato abbattuto in REGIME DI CACCIA è la seguente:

Il cacciatore deve chiedere informazioni presso l'ATC2 Valtiberina PRIMA DELL'USCITA di caccia per avere conferma della disponibilità al ritiro da parte del centro lavorazione carni.

1. Telefonare al responsabile del centro di sosta più vicino per concordare la consegna. **La comunicazione del trasporto al CDS della carcassa andrà fatta in tempo utile, almeno 30 minuti prima, dell'arrivo alla medesima, al responsabile della cella di turno.** Come da lista reperibilità allegata e visibile su sito ATC2 valtiberina.

Le carcasse che si intende consegnare al CDS devono essere sempre eviscerati in pelle e in testa nel luogo di abbattimento. Gli animali non eviscerati non potranno accedere al CDS.

2. Riempire il verbale consegna carcasse in triplice copia in dotazione presso il CDS e trattenere una copia (quella di colore GIALLO).

3. Versare il contributo per la sosta del capo all'ATC2 Valtiberina con bollettino postale reperibile presso i CDS.

- € 5,00 per capriolo

- € 10,00 per tutti gli altri ungulati

Si ricorda che, se il cacciatore che cede il capo NON fosse in possesso della qualifica di cacciatore formato, deve consegnare al CDS oltre la carcassa, gli organi dell'animale (cuore, polmoni e fegato) chiusi in un sacco, con scritto il numero del bollo corrispondente.

Si specifica che:

Il centro lavorazione carni ritirerà i capi ceduti entro i termini di legge, quindi i capi potranno essere consegnati tutti i giorni (previo accordo con il responsabile della cella).

Il valore del capo sarà riconosciuto direttamente al cacciatore dalla ditta secondo quanto stabilito fra le parti (il modulo prevede di indicare l'IBAN del conto corrente sul quale ricevere il bonifico). L'ATC 2 Valtiberina permette ai singoli cacciatori che vogliono cedere la carcassa abbattuta di usufruire del centro di sosta, ma senza alcuna responsabilità sul successivo pagamento della carcassa da parte del centro di lavorazioni carni, nè sul peso e neanche su eventuali smaltimenti effettuati dalla ditta per cause impreviste.

Centri di Sosta :

CDS 1 Monterchi Le Ville SS73 adiacente chiesa delle Ville Monterchi

Responsabile CDS Nicola Giovagnini tel 3382701851.

La lista degli addetti di turno al CDS sarà pubblicata nel sito

CDS 2 Sestino Località Case Sparse ex mattatoio comunale

Responsabile CDS Diego Grassi tel 3347912397

La lista degli addetti di turno al CDS sarà pubblicata nel sito

GESTIONE DEGLI INTERVENTI IN ART. 37

1 - **Gli abbattimenti in art. 37 non sono azioni di caccia**, pertanto la/e carcassa/e dell'animale abbattuto/i non è di chi ha operato l'abbattimento ma e' di proprietà pubblica e quindi gestita dall'ATC 2 Valtiberina. E' fatto obbligo che l'intestatario della Nui, comunichi all'ATC con largo anticipo l'uscita, **SOLO** tramite **MESSAGGIO** whatsapp al tel 3383158336 questo per ottimizzare il servizio dei CDS.

2 – Tutti i partecipanti devono collaborare con la G.G.V.V. responsabile dell'intervento per il recupero, l'eviscerazione deve avvenire sul posto per il trasporto al più vicino centro di sosta indicato dall'ATC 2 Valtiberina.

3 - Prima della rimozione dal sito di abbattimento a ciascun capo abbattuto deve essere applicato il bollo auricolare fornito.

4 - I capi abbattuti destinati all' ATC 2 Valtiberina dovranno essere portati al Centro di Sosta più vicino dove l'agente Responsabile o altro partecipante, che ha trasportato la carcassa/e compilerà il verbale di cessione carni, in triplice copia, disponibile presso il Centro di Sosta stesso trattenendone una copia (quella di colore GIALLO).

5 -Qualora la G.G.V.V., o altro partecipante, siano abilitati in materia di igiene e sanità ai sensi del Reg. CE 853/2004, compilano e firmano anche **la parte riservata al cacciatore formato** nel verbale di cessione carni in triplice copia disponibile solo presso il Centro di Sosta.

6 - Sarà sempre disponibile un cacciatore formato per la visionatura, contattabile dal responsabile cella in servizio. In assenza di cacciatori formati ciascun capo deve essere seguito dai propri organi (cuore, fegato, polmoni,) riposti in apposito sacco impermeabile che deve riportare, con scritta indelebile, il numero del bollo auricolare apposto alla carcassa al momento del recupero. Tale sacco una volta appesa la carcassa all'interno della cella, deve essere a sua volta appeso con la medesima.

7- Qualora venga accertato, l'avvenuto abbattimento di un capo di unghiatto disciplinato dal seguente regolamento, che non venga consegnato al CDS nel termine previsto quindi sottratto, l'autore/i (concorso in illecito dei partecipanti) dovranno rispondere del fatto nei termini di legge alle autorità competenti.

8- l'agricoltore che effettuerà l'intervento di abbattimento del cinghiale in proprio, cioè in qualità di **“soggetto responsabile ai sensi della DGR n 515 del 10/05/2021”** potrà conferire il capo/i ai CDS oppure conservarlo per autoconsumo. (n° 1 - capo all'anno) come previsto dal presente disciplinare.

9- Si dà comunque la possibilità ai titolari della Nui di poter trattenere il capo/i, a parziale ristoro, per sé o da distribuire tra i partecipanti all'azione di contenimento (per autoconsumo), come di seguito specificato:

a) All'aspetto n° 1 capo ogni 5 consegnati al CDS.

b) In girata e in braccata n°1 capo ogni 3 consegnati al CDS.

10-Qualora le carcasse giacenti presso i CDS non vengano ritirate dal Centro di Lavorazione Carni l'ATC potrà redistribuire le suddette secondo proprie disposizioni.

11- in merito alla distribuzione delle carcasse, prelevate nelle ZRC-ZRV, l'ATC dispone che possa essere fatta una deroga al presente disciplinare.

RIMBORSO SPESE AI PARTECIPANTI AGLI INTERVENTI E CONSEGNA DELLE CARCASSE

1-Come previsto dalla L.R. 3/94 art.37 comma 6 ter, i capi provenienti da interventi di controllo (qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento), devono essere inviati ai centri di lavorazione carni abilitati. Le carcasse destinate al CDS sono sempre inviate intere (eviscerate e in pelle).

2- Negli interventi di cui al punto sopra, i capi vanno conferiti al CDS per poi essere ceduti al centro di lavorazione carni o altro. La G.G.V.V responsabile dell'intervento in accordo con ATC 2 Valtiberina ha la facoltà di consegnare ai proprietari/conduttori dei fondi, dove si svolge l'attività di controllo, un cinghiale all'anno per l'autoconsumo. Il cinghiale consegnato ai proprietari/conduttori va riportato nella "scheda di destinazione carcasse ungulate" con l'indicazione presunta del peso insieme al nominativo a cui viene dato.

3- L'ATC si riserva la facoltà di destinare parte dei capi per la beneficenza alimentare.

4- Chi opera il trasporto delle carcasse compresa eviscerazione, chi mette l'autoveicolo sia esso G.G.V.V. o altro partecipante negli interventi di controllo, ha diritto al rimborso chilometrico dal luogo dell'intervento fino alla cella di sosta, tenendo conto del percorso diretto più breve senza soste, e da qui fino alla propria abitazione e comunque non oltre i confini dell'ATC 2, "secondo le tariffe Aci di rimborso chilometrico. Se le operazioni di cui sopra, tenendo conto della/e particella/e indicate nella NUI, non superano i 15 km il rimborso sarà di € 10,00 una tantum.

5- Per il rimborso chilometrico farà fede la "scheda di destinazione carcasse ungulate" abbattuti ai sensi art.37 LR3/94 consegnata dall'ATC ai responsabili delle NUI. Da compilare obbligatoriamente insieme al verbale di cessione presso il CDS. (lasciare originale)

6- **La comunicazione del trasporto al CDS della carcassa andrà fatta in tempo utile, almeno 30 minuti prima, dell'arrivo alla medesima, al responsabile della cella di turno.** Come da lista reperibilità allegata e visibile su sito ATC2 valtiberina.